

COVID19 – QUARANTENA E ISOLAMENTO

Per i lavoratori dipendenti la quarantena per Coronavirus è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico. Si chiarisce che la diagnosi deve essere correlata al Covid, che il certificato deve essere rilasciato dal medico di base in ogni caso di assenza, cioè per malattia sintomatica, per quarantena o per isolamento fiduciario, e che la certificazione telematica può essere rilasciata anche in data successiva all'inizio della malattia (Messaggio Inps N° 2584 del 24 giugno 2020 e N° 2852 del 17 luglio 2020).

I giorni trascorsi a casa non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto e sono retribuiti (Articolo 26, comma 1 - Decreto 18/2020). Quanto previsto dal Legislatore riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti. **In ogni caso, è il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persona stessa, dall'azienda o dai medici di base.**

I medici di base redigono il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Il provvedimento può venire emesso dall'autorità sanitaria in relazione a una delle notizie sopra riportate. Gli stessi medici hanno precise indicazioni da parte delle autorità e di conseguenza sanno esattamente quando prescrivere la quarantena. Ricordiamo che l'indicazione del ministero è quella di rivolgersi al medico di base, chiamandolo al telefono, evitando invece di andare in pronto soccorso o in ambulatorio.

Per i casi di figli in quarantena e richiesta di congedo parentale straordinario, si rimanda a quanto già pubblicato nel nostro sito.

DIFFERENZA TRA QUARANTENA E ISOLAMENTO

QUARANTENA. Le persone che sono tenute a stare a casa per il tempo di incubazione per essere monitorate in caso di comparsa della malattia infettiva da Sars-CoV-2 qualora sia stata trasmessa.

ISOLAMENTO. Riguarda i casi identificati positivi che devono essere separati temporaneamente dalla comunità per pericolo di trasmissione infettiva virale.

- 1) **Quarantena con sorveglianza attiva:** persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
- 2) **Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:** persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio.

TIPOLOGIE DI CONTATTI

(Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020)

La circolare chiarisce che:

1) L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

2) La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Contatti stretti asintomatici: quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso da Covid-19 oppure di 10 giorni dall'ultima esposizione + un test antigenico o molecolare al 10° giorno.

Casi positivi sintomatici: rientro in comunità/lavoro dopo isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi senza considerare anosmia e ageusia e disgeusia che può persistere nel tempo, dopo un tampone molecolare con risultato negativo eseguito almeno tre giorni dopo senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare)

Casi positivi asintomatici: Se positive alla ricerca di Sars-CoV-2 possono rientrare in comunità/lavoro dopo 10 giorni dalla comparsa della positività, alla fine del quale il test molecolare abbia esito negativo (10 giorni + test molecolare)

Casi positivi a lungo termine: se non si presentano più sintomi ma si rimane ancora positivi al test molecolare, se non si hanno sintomi da almeno una settimana, senza considerare ageusia, disgeusia e anosmia che possono durare anche dopo la guarigione, si può cessare l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il periodo di isolamento dipende anche dalle autorità sanitarie e dello stato immunitario delle persone affette (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

SCHEMA UTILE

